



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 17/18

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MARCIA SILENZIOSA DI PREGHIERA ECUMENICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che per il giorno 22 aprile 2018 l'Azione Cattolica della Diocesi di Susa con le altre Associazioni religiose e Comunità della Valle, ha organizzato una marcia per la Pace alla quale parteciperanno fedeli di diverse confessioni religiose;

Rilevato che la manifestazione, con partenza alle ore 18,30 dal Salone Mons. Rosaz, si svilupperà lungo il seguente percorso:

corso Unione Sovietica, via Norberto Rosa, via Fratelli Vallero, via dei sei Martiri, via Abegg, , via Mazzini , e ritorno in piazza IV Novembre, via XX Settembre, piazza Trento, via Palazzo di Città, via Rosaz, piazza San Francesco, via Madonna delle Grazie;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare il traffico nei percorsi cittadini sopra menzionati per salvaguardare la pubblica incolumità;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che il giorno 22 aprile 2018, a partire dalle ore 18,30 e sino alle 19,30, in occasione dello svolgimento della manifestazione di cui in premessa, sia temporaneamente sospesa la circolazione lungo i percorsi sopra menzionati, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei servizi principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 20 aprile 2018

Il Comandante Polizia Municipale

Ennio Caffo